

## COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI e G.L. di FORLI'-CESENA

### REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE AL COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI e G.L. di FORLI'-CESENA

#### PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 26 comma c) del Regolamento per la professione di Geometra – Regio Decreto 11 febbraio 1929 n° 274 – “*Spetta all'associazione sindacale – oggi Collegio – di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione centrale, – oggi Consiglio Nazionale – costituita nel modo indicato dall'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n° 2537” (ora da art. 7 D.Lg.Lt. 23/11/44, n. 382).*

#### 1) DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D'ISCRIZIONE

Per contributo annuale di iscrizione s'intende la somma che ogni iscritto al Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Forli'-Cesena deve pagare ogni anno a partire dall'anno solare di iscrizione, fino al momento della cancellazione.

#### 2) DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

Entro il 30 novembre dell'anno *n-1* il Consiglio Provinciale del Collegio definisce con propria delibera l'importo del contributo relativo all'anno *n*.

In mancanza di Deliberazioni da parte del Collegio Provinciale l'importo del contributo rimarrà invariato rispetto all'anno precedente.

Il contributo annuale comprende: la quota da versare al CNG e GL, la quota della Formazione Continua, la quota per la gestione del Collegio.

#### 3) SCADENZA DEL VERSAMENTO

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale al Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Forli'-Cesena sono il **31 Marzo** e il **30 Aprile di ciascun anno**.

Il Consiglio, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza dandone comunicazione a tutti gli Iscritti con modalità definite nella stessa Delibera di modifica.

#### 4) SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO

La quota di iscrizione annuale non è frazionabile ed è pertanto dovuta per intero anche in ipotesi di iscrizione e/o cancellazione durante l'anno di riferimento.

Solo in casi opportunamente motivati, il Consiglio può valutare la possibilità di esonerare dal pagamento gli iscritti che presentino domanda di cancellazione in corso d'anno.

In caso di trasferimenti da altro Collegio o di istanze di reinscrizione dello stesso Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Forli'-Cesena valgono le disposizioni di seguito elencate: I provenienti da altro Collegio Provinciale e le reinscrizioni dallo stesso Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Forli'-Cesena sono tenuti a pagare un contributo anch'esso stabilito mediante delibera di cui al precedente art. 2 del presente regolamento, salvo che la quota associativa, nel caso di trasferimenti, non sia già stata versata al Collegio di provenienza.

## **5) ISCRIZIONE ALL'ALBO E CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO**

L'obbligo di pagamento del contributo annuale cessa dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

Gli iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi da/o ad altro Collegio Provinciale devono essere in regola con i pagamenti dovuti al Collegio Provinciale di appartenenza al momento dell'istanza di cancellazione o trasferimento.

## **6) AVVISI DI PAGAMENTO**

Entro il mese precedente la data di scadenza, Il Collegio Provinciale invia circolare di avviso o altro documento, per la riscossione del contributo annuale a tutti gli Iscritti titolari dell'obbligo di pagamento. L'avviso riporta:

- l'indicazione dell'importo comprensivo della quota annuale
- la data di scadenza

- le modalità per effettuare il versamento

Il Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Forlì-Cesena non è responsabile per eventuali disguidi postali o eventuali variazioni di residenza non comunicate dall'iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito della corrispondenza.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri recapiti, l'iscritto è tenuto a comunicare ogni notizia presso la Segreteria del Collegio tramite PEC, fax o Racc. A.R.. L'iscritto è altresì tenuto ad accertarsi che detto invio abbia avuto esito positivo.

## **7) VERIFICA PAGAMENTI**

Entro il 30 Giugno, salvo diversa disposizione del Consiglio, la segreteria del Collegio deve provvedere alla registrazione dei pagamenti, sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto (banca, poste o altro istituto) incaricato della riscossione e provvede ad avvisare gli Iscritti di cui non risulta pervenuto il pagamento per ottenere dagli stessi un riscontro diretto, richiedendo altresì la regolarizzazione comprensiva delle spese amministrative di cui ai seguenti punti del presente regolamento.

Si ricorda che in base alla legge le ricevute di pagamento sono da conservare per almeno 5 anni successivi alla data di scadenza del pagamento e devono essere esibite in caso di richiesta dell'Ente (C.C. 2949/4°).

In ipotesi di mancato pagamento entro i termini previsti dal presente regolamento, si procederà a riscossione coattiva ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di entrate patrimoniali degli Enti Pubblici.

## **8) SANZIONI DISCIPLINARI PER ISCRITTI MOROSI**

In base all'art. 2 della L. 536 del 03.08.1949, gli Iscritti morosi oltre 6 mesi dall'ultima scadenza sono soggetti alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione. L'applicazione di tale sanzione avverrà secondo il procedimento di cui all'art. 11 del Regolamento per la professione di Geometri.

La sospensione viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio del Collegio quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto al Collegio tutti i contributi annuali dovuti e le somme accessorie dovute per la morosità.

I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

## **9) ASPETTI GESTIONALI E CONTABILI**

Entro il 31 Gennaio di ciascun anno viene compiuto, con unico atto, l'accertamento delle entrate riferite a tutti i titolari dell'obbligo di pagamento per quanto attiene al contributo annuale.